



Contratto collettivo integrativo di istituto relativo a criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
(CCNL del 19/04/2018, art. 22, c. 4, lett. C6)

Il giorno 6 novembre 2019, presso l'Istituto Comprensivo I Udine - via Val di Resia 13 Udine - in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Mauro Cecotti, la R.S.U. di istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

Art. 1 – Campo di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale ATA - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione fino a sottoscrizione di un successivo accordo, fermo restando che quanto stabilito nel presente accordo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente sovraordinati, qualora esplicitamente incompatibili. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 – Orario di lavoro flessibile

1. La flessibilità dell'orario è permessa qualora favorisca l'erogazione del servizio e sia funzionale all'orario di funzionamento dell'Istituzione scolastica e di apertura all'utenza. L'orario flessibile di lavoro giornaliero consiste nell'anticipare e posticipare l'entrata e/o l'uscita fino a 30 minuti rispetto all'orario stabilito individualmente in modo occasionale e non sistematico, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura degli uffici e dei plessi scolastici deliberati dal Consiglio d'Istituto.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 52, punto 1, lett. a), del CCNL del 29.11.2007 (Legge 1204/71, n.903/77, n.104/92 e D.lgs. 26.03.2001, n. 151) e che ne facciano richiesta, devono essere favoriti nell'utilizzazione dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'Istituzione scolastica.

Art. 3 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.
3. Allo scopo di cui al comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

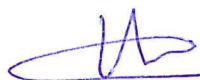
4. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validità del contratto; ne verrà data tempestiva comunicazione al personale dipendente mediante pubblicazione all'Albo.

Letto, approvato e sottoscritto

Udine, li 06/1/2019

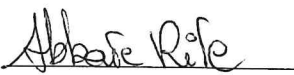
Per la parte pubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Mauro Cecotti



Per le organizzazioni sindacali

LA RSU DELL'ISTITUTO

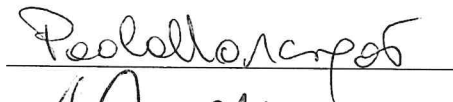

E. Carrano
R. ABBATE

S. Fabiani

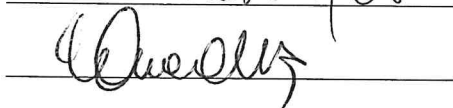

E. Vatri

LE OO.SS. firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018

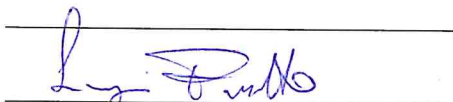
CISL SCUOLA



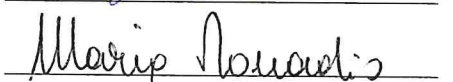
FLC CGIL



GILDA



UIL SCUOLA



SNALS-CONFAL

